

**Lotta all'evasione.** La previsione della diverted profit tax nella legge di Stabilità

# Nei giochi la presunzione di stabile organizzazione

**Massimiliano Gazzo  
Marica Pennesi**

La legge di **Stabilità** contiene novità anche in tema di **stabile organizzazione**. I commi da 927 a 931 della legge 208/2015 di fatto replicano anche in Italia i presupposti applicativi della diverted profit tax (Dpt) in vigore da aprile in Gran Bretagna.

La Dpt inglese prevede l'applicazione di un nuova tassa pari al 25% sui profitti ritenuti "distolti" dalla tassazione in Uk per effetto di attività svolte attraverso presunte stabili organizzazioni occulte ovvero di pagamenti inter-company per acquisti di beni e/o servizi da soggetti esteri ritenuti privi di sostanza economica.

La peculiarità della Dpt italiana è l'applicazione esclusiva al settore del gioco scommesse e a transazioni anche fra soggetti indipendenti fra loro. In particolare viene prevista una sorta di presunzione circa l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia qualora ricorrano due condizioni:

- uno o più soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevimento o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati: raccolta scommesse e somme puntate, pagamento dei premi, e mettano a disposizione dei giocatori, presso i locali di cui dispongono, gli strumenti per effettuare la giocata;
- i flussi finanziari, relativi alle attività, intercorsi tra i gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi, 500 mila euro.

L'agenzia delle Entrate potrà rilevare i presupposti dalle comunicazioni che saranno obbligati a predisporre gli interme-

diari finanziari coinvolti nella gestione dei flussi tra i soggetti indicati ed entro 60 giorni dalla medesima informativa convocherà in contraddittorio i gestori e il soggetto estero, i quali potranno fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione. Qualora venga comunque accertata la sussistenza, l'Agenzia procederà a riliquidare le imposte e ad applicare le sanzioni.

I soggetti, nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, a seguito della comunicazione delle Entrate, subiranno da parte degli intermediari finanziari una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25% sugli importi delle transazioni verso

## SALVO PROVA CONTRARIA

Prelievo del 25%  
se un soggetto residente  
è gestore di scommesse  
per conto di operatori  
esteri non residenti

il beneficiario non residente, ai fini della disciplina in materia di antiriciclaggio. Per evitare il prelievo, all'inizio di ogni periodo d'imposta (entro 60 giorni), il soggetto estero può presentare interpello disapplicativo. La disposizione rappresenta una vera e propria fuga in avanti dell'Italia rispetto alle discussioni sul tema che da tempo a livello nazionale e internazionale sono state intraprese ad esempio in relazione alle problematiche della digital economy.

Visto quanto indicato con la legge di Stabilità per il settore del gioco-scommesse è lecito chiedersi se seguirà a breve un provvedimento simile anche per la digital economy nonostante il fatto che a livello Ocse sia stato sancito il principio che l'economia digitale

come ogni altro fenomeno economico non può e non deve essere trattato in modo singolo e peculiare, a macchia di leopardo, da ogni Paese per garantire coerenza ed efficacia al sistema di prevenzione degli abusi e dell'evasione su scala internazionale, limitando al contempo i conflitti.

Vale allora la pena ricordare le norme e i principi con i quali la Dpt italiana introdotta con la legge di Stabilità si troverebbe in conflitto, se non addirittura incompatibile. La previsione di una presunta stabile organizzazione, con un prelievo/ ritenuta del 25% sui pagamenti ad un soggetto estero, peraltro espressione di un guadagno lordo, nei confronti di una singola categoria di contribuenti senza alcun chiarimento di come la stessa possa essere recuperata, violerebbe il principio costituzionale di capacità contributiva ex articolo 53. Il provvedimento colpisce soggetti esteri anche residenti in uno Stato Ue; le presunzioni, la prova contraria, i prelievi, l'interpello disapplicativo potrebbero qualificarsi come oneri aggiuntivi e discriminatori rispetto ai bookmaker italiani ovvero ai contribuenti europei nelle medesime condizioni ma appartenenti a settori diversi (la Dpt in Uk infatti si applica a tutti i soggetti senza distinzione di attività) con conseguente violazione delle libertà fondamentali della Ue, in primis quella di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

La norma aprirebbe, peraltro, un possibile conflitto, già evidenziato anche nei confronti dell'omologa Dpt inglese, con gli articoli 5 e 7 dei Trattati contro la doppia imposizione stipulati dall'Italia sui principi connessi alla definizione di stabile organizzazione e di quale reddito in capo alla stessa possa essere tassato dallo Stato in cui l'attività viene svolta e diverso da quello di residenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

